

## proposta di legge n. 15

a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D'Anna, Natali

*presentata in data 5 luglio 2010*

---

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

---

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intendono disciplinare le attività di “piercing” e “tatuaggio” che, recentemente, hanno raggiunto una consistente diffusione ed hanno consolidato una consuetudine di attrazione soprattutto sui giovani e non solo.

La proposta di legge intende prevedere efficaci requisiti igienico-sanitari nell’oggetto della pratica (materiale, strumenti, ecc.) e garantire che gli operatori siano adeguatamente formati ed operino in centri strutturalmente idonei.

Occorre evitare che l’ignoranza e l’improvvisazione di alcuni danneggino la categoria di coloro che agiscono con professionalità e, soprattutto, che non si provochino danni notevoli alla salute di coloro che richiedono tali prestazioni.

Per questo la legge punta sulla formazione degli operatori attraverso corsi specializzati, sulle adeguate informazioni degli utenti e sulla tutela dei minori.

L’articolato, che di seguito si illustra, recepisce ed attua le linee guida emanate ed imposte dal Ministero della sanità con nota del 5 febbraio 1998, oggetto: “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” e con nota del 16 luglio 1998 di pari oggetto che completa la nota precedente.

L’articolo 1 definisce l’attività di tatuaggio e di piercing.

L’articolo 2 definisce le modalità di svolgimento e l’uso di cosmetici secondo la legge 1° marzo 2002, n. 39 e le direttive della Comunità economica europea.

Di particolare rilievo l’articolo 3 che per la prima volta regola le attività di tatuaggio e di piercing, ne vieta l’esecuzione sui minori di anni diciotto senza il consenso dei genitori o del tutore. Questo articolo vuol salvaguardare la salute dell’utenza attraverso l’informazione corretta e vieta l’esecuzione di tali attività in sedi anatomiche nelle quali siano possibili conseguenze invalidanti.

Gli articoli 4 e 5 demandano alla Regione e ai Comuni, secondo le proprie competenze, regolamenti sui requisiti minimi igienico-sanitari, le procedure per inizio attività, la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività.

L’articolo 6 elenca i requisiti necessari per l’esercizio di tale attività, l’articolo 7 definisce gli itinerari formativi come indicato dalla nota del Ministero della sanità.

Gli articoli 8 e 9 sono tutti incentrati sui controlli igienico-sanitari e viene rafforzato il ruolo delle Zone territoriali.

Il sistema sanzionatorio è funzionale alle scelte compiute con l’articolo 10.

La legge stabilisce tempi congrui per l’adeguamento delle strutture esistenti (articolo 11) ed entra immediatamente in vigore successivamente alla sua pubblicazione (articolo 12).

**Art. 1***(Oggetto e definizioni)*

1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing.

2. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

3. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

**Art. 2***(Modalità di svolgimento)*

1. Le attività di tatuaggio e piercing sono svolte mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici), come modificata dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001).

2. Le attrezzature utilizzate per le attività di cui all'articolo 1, sono indicate in appositi elenchi allegati al regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.

**Art. 3***(Attività di tatuaggio e piercing)*

1. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni diciotto senza il consenso dei genitori o del tutore.

2. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

3. E' vietato esercitare le attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante.

4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

**Art. 4***(Funzioni della Regione)*

1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento sui requisiti minimi igienico-sanitari delle attività, di cui all'articolo 1, di immediata applicazione la cui osservanza è obbligatoria.

2. Il regolamento regionale disciplina anche le procedure per l'inizio delle attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), che si applicano fino all'entrata in vigore dei regolamenti comunali.

**Art. 5***(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni provvedono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Il Comune adotta un regolamento o modifica quello vigente in particolare per:

- a) le procedure per inizio delle attività ai sensi della normativa regionale;
- b) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

**Art. 6***(Denuncia inizio attività)*

1. Chiunque intenda esercitare le attività di tatuaggi e di piercing presenta al Comune denuncia attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di cui alla presente legge e ai regolamenti regionali e comunali.

2. Gli interessati di cui al comma 1 iniziano l'attività trascorsi trenta giorni dal ricevimento della denuncia da parte del Comune.

3. Chiunque esercita le attività di operatore di tatuaggio e piercing in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), si iscrive all'albo provinciale delle imprese artigiane.

4. L'esercizio dell'attività presuppone, inoltre, il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7.

**Art. 7***(Requisiti formativi)*

1. Gli itinerari formativi, obbligatori per coloro che esercitano l'attività di tatuaggio e piercing anche in qualità di lavoratori dipendenti, sono predisposti nell'ambito della normativa di formazione della Regione Marche entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge.

2. I corsi debbono seguire le indicazioni indicate nell'Allegato 2 delle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998.

3. Coloro che sono operatori di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento.

**Art. 8***(Manifestazioni pubbliche)*

1. Le manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing:

- a) devono essere autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali;
- b) devono essere garantite, nel corso delle stesse, le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie e devono essere effettuati dai servizi di igiene pubblica il controllo e la vigilanza sulle esecuzioni così come indicato nell'Allegato 1 delle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998.

**Art. 9***(Vigilanza e controllo)*

1. Le Zone territoriali dell'Asur esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nel caso di carenze le Zone territoriali indicano gli adeguamenti necessari e provvedono ai sensi del regolamento regionale.

3. La Zona territoriale sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, informando il Comune.

4. Il Comune sospende l'attività qualora vengano meno i requisiti di cui alla presente legge e ai relativi regolamenti attuativi.

5. Nel caso di cui ai commi 3 e 4, il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine e secondo le procedure stabilite dai regolamenti.

6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il Comune dispone la chiusura in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti da regolamento comunale.

**Art. 10**  
*(Sanzioni)*

1. Chiunque eserciti l'attività in assenza della denuncia di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dei requisiti formativi, di cui all'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

3. Chiunque eserciti l'attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Chiunque esegui tatuaggi e piercing a minori di età in assenza del consenso di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 7.000.

5. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il Comune dispone la chiusura dell'attività.

6. Chiunque eserciti l'attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.

7. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applica la normativa regionale vigente.

**Art. 11**  
*(Norme transitorie e finali)*

1. Ferma restando l'immediata applicazione dell'articolo 3, nonché quanto disposto dall'articolo 4, entro dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale, chiunque eserciti attività di tatuaggio e piercing si adegua ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento.

2. Nelle more dell'organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing, si deve consentire la prosecuzione delle attività per coloro che già esercitano l'effettuazione di tatuaggi e piercing, fermo restando il rilascio dell'autorizzazione da

parte della Zona territoriale competente per territorio ai fini della verifica delle condizioni igieniche.

3. Gli esercenti che già svolgono le attività sono comunque obbligati al superamento dei primi corsi di formazione, fermo restando i requisiti minimi di scolarità come indicato nella nota del Ministero della sanità del 16 luglio 1998 a completamento delle "Linee guida" del 5 febbraio 1998.

### **Art. 12**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.